

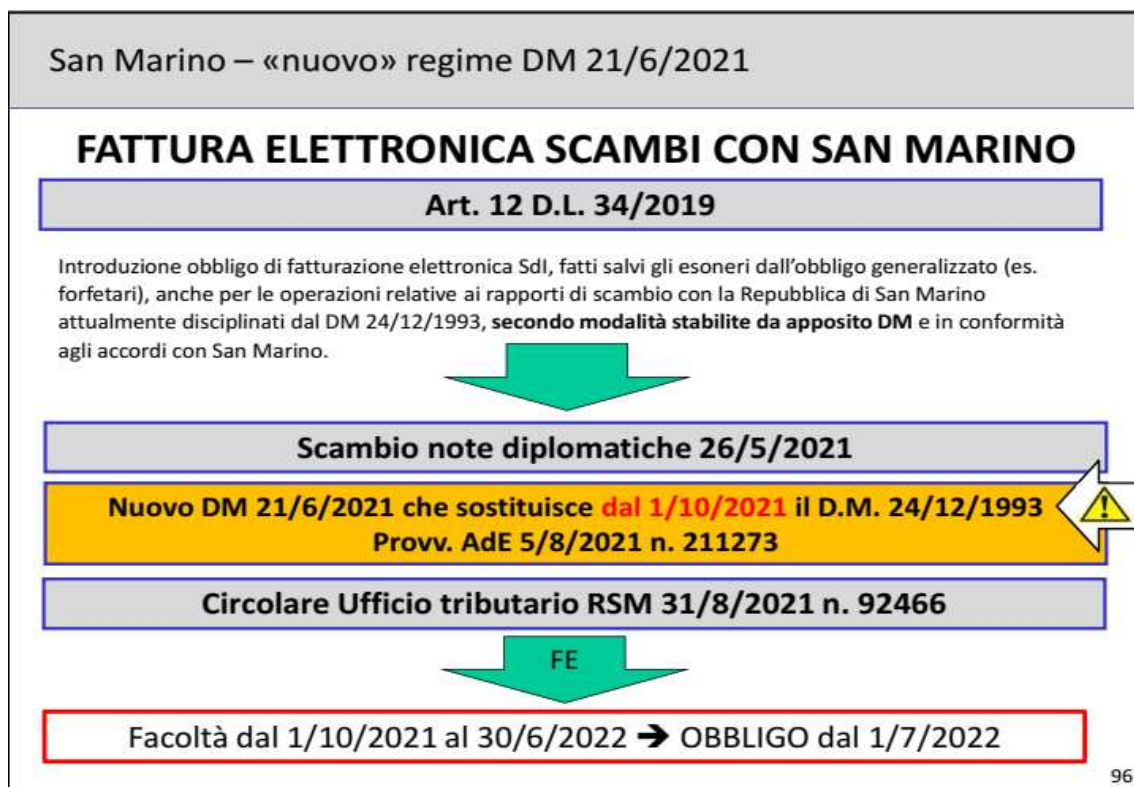
FATTURAZIONE ELETTRONICA CESSIONE BENI VERSO/DA SAN MARINO

Si ricorda che **dal 1° luglio 2022** entrano in vigore le novità sull'obbligo di emissione della fatturazione elettronica per le cessioni di beni verso gli operatori di San Marino secondo al disciplina degli scambi italo-sammarinese di cui al DM 21/6/2021 in vigore dallo scorso 1° ottobre 2021.

L'obbligo riguarda tutti gli operatori residenti tranne quelli esonerati dall'obbligo di FE (ormai in pochi, considerate le novità che dal 1/7/2022 estendono l'obbligo della FE anche ai forfetari con ricavi/comensi 2021 superiori a € 25.000)¹ per le cessioni di beni. La novità non riguarda, invece, le prestazioni di servizi per le quali rimane la possibilità di emettere fattura analogica a cui fare però seguire l'esterometro con le nuove modalità (quelle che usano lo stesso formato della FE).

Riportiamo a seguire le schede di sintesi già proposte in occasione del webinar 22/09/2021 organizzato dall'Associazione a commento delle novità dell'estate 2021.

Si raccomanda, in particolare, di fare attenzione alla verifica dell'esito della fattura emessa in articolo 71 (N3.3) sul portale F&C. Laddove la stessa non risultasse infatti validata dall'AdE entro 4 mesi dall'emissione della fattura è necessario procedere, nei 30 gg successivi, alla regolarizzazione (nota di variazione) con assoggettamento ad Iva.



¹ Più nel dettaglio, l'articolo 18 del D.L. 73/2021 (in corso di conversione) prevede l'abrogazione dell'esonero da FE ed esterometro. Tutto ciò premesso va a questo punto evidenziato che la novella (come detto, abrogazione degli esoneri dall'obbligo di FE me minimi e forfetari "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti".

CESSIONE BENI B2B

San Marino – «VECCHIO» regime DM 24/12/1993

CESSIONI BENI VERSO OPERATORI DI SAN MARINO

Art. 71 DPR 633/72 + D.M.24/12/1993

Le **fatture di vendita** con esportazione a San Marino devono:

Esterometro salvo FE

- indicare il codice identificativo del cliente (SM seguito da 5 cifre) soggetto di imposta;
- il titolo di **non imponibilità ai sensi dell'art. 71** del D.P.R. 633/72; **N3.3; VE30/4**
- essere emesse in 4 esemplari, di cui tre vanno consegnati o spediti al cliente, che deve restituirne uno, con la marca (perforata con la data) ed il timbro a secco dell'Ufficio tributario Sammarinese. Il ricevimento di tale esemplare della fattura deve essere indicato in nota a margine delle registrazione nel libro delle fatture emesse.



I beni **devono essere scortati da un DDT** emesso in 3 esemplari (4 nel caso di vettore), quello che resta presso il fornitore italiano deve essere unito all'esemplare della fattura regolarizzato a San Marino (C.M.225/E/1996 §2.5).

Le cessioni a San Marino sono altresì soggette ad obbligo di:

- compilazione **Intrastat** (solo parte fiscale) ma solo se il fornitore effettua anche cessioni intracomunitarie verso altri Paesi comunitari (R.M. 83/E del 23/4/1997);

N.B. le operazioni con San Marino vanno comunicate telematicamente ai sensi dell'art. 1 del D.L 40/2010 (comunicazione black list)

Uscito dalla black list
(D.M. 12/2/2014)

97

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

FE

CESSIONI BENI VERSO OPERATORI DI SAN MARINO

	Fattura cartacea (o FE non recapitata da Sdi)	Fattura elettronica IT recapitata dal Sdi a destinatario SM
DM 21/06/2021	Artt. 4, 5, 22	Artt. 2, 3, 5, 22
Decorrenza	Dal 1/10/2021 secondo modalità nuovo DM 21/6/2021; non più ammessa dal 1/7/2022 (salvi esoneri FE)	Obbligatoria 1/07/2022 salvi casi esoneri obbligo FE (i.e. forfetari); Facoltativa dal 1/10/2021
Oggetto	Cessioni beni accompagnate da d.d.t. verso operatori SM che comunicano codice identificativo	Idem
Codice destinatario SM	Non richiesto (nel caso di FE: XXXXXXX)	2R4GT08 (attivo dal 1/10/2021)
Codice identificativo controparte RSM	SM+5 cifre	Idem; necessario per recapito da parte UTRSM
Trattamento e natura FE	Non imponibile articoli 8 e 9 (articolo 71) dPR 633/72 (natura N3.1 → N3.3 per FE)	Idem (obbligo uso N3.1 → N3.3)
Prova EXP	Rimangono sostanzialmente valide le vecchie procedure con obbligo vidimazione fattura UTRSM (basta un esemplare in meno quindi 3 di cui da consegnare)	UTRSM verifica assolvimento iva all'import (da parte del cessionario) e convalida regolarità FE non imponibile; riscontrabile su cassetto F&C fornitore
Annotazione prova a margine registro	Non più richiesta	Non più richiesta
Elenco Intra-1 fiscale	Non più richiesto	Non più richiesto
Regolarizzazione mancata Exp (nota variazione art. 26 con addebito Iva)	Entro 30 gg se trascorsi 4 mesi dall'emissione non torna esemplare vidimato	Entro 30 gg se trascorsi 4 mesi dall'emissione non risulta convalida FE da parte del UTRSM

N.B. Con FE superato adempimento esterometro

98

a cura di **Francesco Zuech**
del Servizio Fiscale di **APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA** – fiscale@apindustria.vi.it

ACQUISTO BENI DA SAN MARINO (B2B)

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

ACQUISTO BENI DA S.M. CON ADDEBITO IVA

	Fattura cartacea emessa da fornitore SM	Fattura elettronica fornitore SM trasmessa da UTRSM a Sdi e recapitata a cessionario IT
DM 21/06/2021	Artt. 9, 10, 22	Artt. 6, 7, 22
Decorrenza	Non più ammessa dal 1/7/2022 (salvi esoneri FE in SM)	Obbligatoria 1/07/2022 salvi casi esoneri obbligo FE in SM; facoltativa dal 1/10/2021
Oggetto	Cessioni beni accompagnate da d.d.t. verso operatori IT che comunicato codice identificativo	Idem
Codice destinatario IT	/	Stesso utilizzato per fatture IT
Partita Iva cessionario IT	Obbligatoria	Obbligatoria
Trattamento e natura	Imponibile, aliquota, Iva	Imponibile, aliquota, Iva
Procedura	E' sostanzialmente confermata la vecchia procedura. Fornitore consegna tre (prima erano 4) esemplari fattura ad UTRSM e versa Iva a SM che consegna i 3 esemplari (+ elenchi) e riversa Iva ad AdE IT entro 15gg (che restituisce originale e 1 esemplare nei 15 gg successivi); un esemplare fattura vidimato con datario e timbrato co impronta a secco UTRSM va consegnato al cessionario IT per la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa	Fornitore versa Iva a UTRSM; UTRSM la riversa ad AdE IT (+ elenchi); AdE effettua riscontri entro 15 gg. L'AdE rende noto telematicamente l'esito positivo a UTRSM e – tramite portale F&C - al cessionario IT
Detrazione cessionario		Detrazione ammessa solo dopo esito positivo controllo AdE di cui sopra

100

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

ACQUISTO BENI DA S.M. SENZA ADDEBITO IVA (R.C.)

	Fattura cartacea emessa da fornitore SM	Fattura elettronica fornitore SM trasmessa da UTRSM a Sdi e recapitata a cessionario IT
DM 21/06/2021	Artt. 9, 11, 22	Artt. 6, 8, 22
Decorrenza	Non più ammessa dal 1/7/2022 (salvi esoneri FE in SM)	Obbligatoria 1/07/2022 salvi casi esoneri obbligo FE in SM; facoltativa dal 1/10/2021
Oggetto	Cessioni beni accompagnate da d.d.t. verso operatori IT che comunicato codice identificativo	Idem
Codice destinatario IT	/	Obbligatorio (stesso utilizzato per fatture IT)
Partita Iva cessionario IT	Obbligatoria (regole art. 21 e 21-bis dPR 633/72)	Obbligatoria (regole Prov. AdE 30/4/2018)
Trattamento e natura fattura fornitore SM	No addebito Iva Inversione contabile	Cosa indica fornitore SM? Potrebbe essere natura N2.2 → inserimento dicitura "INVCONT" nel campo <TipoData> 2.2.1.16.1 (in analogia a RC intracomunitario fornitori IT) Esportazione N3.1
Procedura	È sostanzialmente confermata la vecchia procedura. Fornitore consegna 2 (prima erano 3) esemplari fattura ad UTRSM; 1 esemplare con timbro a secco circolare va trasmesso al cessionario IT.	Il cessionario IT opera integrazione FE con modalità AdE RC elettronico (art. 8 co. 2 DM); Tipo documento TD19 (v. Guida AdE nov.2020 smi) (*)
Adempimenti cessionario IT	Integrazione esemplare fattura con timbro a secco applicando l'Iva IT; doppia annotazione vendite/acquisti; procedura elettronica TD19 o analogica (*)	(*) In linea di principio vale anche RC analogica (previa stampa e conservazione su carta) fino a quando non entreranno in vigore (salvo proroghe) le novità su gestione estero metro (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015 modificato dall'art. 1, comma 1103, L. 178/2020).

N.B. Se il cessionario IT non riceve fattura o riceve fattura irregolare dal fornitore di SM, applica la procedura autofattura denuncia di cui all'articolo 6, comma 9-bis, d.Lgs 471/97 e quindi assolvendo l'imposta in reverse charge (art. 12 DM 21/6/2021).

101

Per acquisti da parte fornitori di SM esonerati dall'obbligo della FE dopo il 30/6/2022 si rinvia all'articolo dedicato agli acquisti pubblicato su Apiweekly del 22/06/2022.

a cura di **Francesco Zuech**
del Servizio Fiscale di **APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA** – fiscale@apiindustria.vi.it

ALTRE OPERAZIONI CON SAN MARINO

San Marino – «vecchio» e «nuovo»

ALTRE OPERAZIONI CON SAN MARINO

→ **Servizi resi/ricevuti con controparte sammarinese**

Valgono le stesse regole territoriali previste per i rapporti con gli altri Paesi esteri

 **NO Intrastat;** **No obbligo FE (facoltà) ex DM 21/6/2021**

La movimentazione di beni per lavorazione deve essere documentata da DDT e registro C/S

 Il nuovo D.M. 21/6/2021 (art. 1 co. 2) assimila i movimenti da/per IT/SM a cessioni/importazioni salvo per perizie o lavorazioni (perfezionamento, manipolazioni) **con successivo rientro se tenuto registro C/S e DDT** con relativa causale (disciplina simile a quella dell'art. 17 direttiva Iva)

 Idem per beni utilizzati temporaneamente per esecuzione servizi

 Previsto riconoscimento effetti traslativi differiti e contratti estimatori e simili max 365 gg (art. 1 co.5 DM) con obbligo registro C/S e d.d.t.

→ **Cessioni verso «privati» ed Enti «non soggetti Iva»**

Sono soggette ad Iva nel Paese del venditore

N.B. Fanno eccezione (Iva a destinazione): le cessioni di mezzi di trasporto nuovi (a prescindere da soglie); le cessioni a distanza sopra soglia (**elevata** da € 8.263,31 a **€ 28.000** con il nuovo DM 21/6/2021) a privati; le cessioni sopra soglia (**ridotta** da € 8.263,31 a € 8.000) ad enti «non soggetti» (**+ obbligo INTRA 13**) o, senza soglia, se già identificati Iva (**+ obbligo INTRA 12 se addebito in RC**).

102

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.